

IN EVIDENZA

NOVITÀ DL RISTORI NOVITÀ FISCALI
E IN MATERIA DI LAVORO;

IL NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
DEL DECRETO RISTORI;

GESTIONE DELLE ASSENZE DAL LAVORO
DEL LAVORATORE PER MALATTIA E QUARANTENA
COVID-19



Licenze

- **Cedo** avviato salone unisex a Udine. Per info 349 4220456.
- **Vendo** attività artigianale storica di marmista, compreso laboratorio, uffici m² 850, macchinari, 2 camion, 1 ruspa, 1 sollevatore, ulteriore deposito scoperto m² 1500 in prov. di Gorizia. Tel. 0481.60793 (solo mattina).
- **Cedo** negozio di parrucchiere/a per signora in Udine. Tel 3208834279
- **Cedo** attività di barbiere/parrucchiere misto a Tarvisio via Vittorio Veneto n. 48. Per info 339 1738288.
- **Cedo** avviata attività di lavanderia-lavasecco zona Medio Friuli, con relative attrezzature, macchinari e automezzi per servizio a domicilio. Possibilità di cessione dell'immobile di circa 150 mq. Per informazioni chiamare il numero 334 8427377.
- **Vendesi** immobile ed cinquantennale attività di meccanico di cicli, mini auto e moto a Udine sud - viale Palmanova. Per informazioni telefonare in orario di lavoro al 338 2786140.

Immobili / Proprietà

- **Vendesi o affittasi** piccolo centro estetico, ben avviato e operante da 45 anni, sito nel centro di Gorizia. Il negozio si cede completo di attrezzature e angolo vendita al dettaglio. Per informazioni 3471425409
- **Vendesi** Muri o affittasi negozio "barbiere" sito nel comune di Muggia (TS) con vetrina sulla pubblica via. Zona di grande transito. Contattare il numero 333.8251275
- **Affittasi** salone di parrucchiere, operante da 45 anni nel centro di Mossa (GO), ampia vetrina di accesso e servizi, compreso di attrezzatura. Per informazioni contattare il numero 340 6049233.
- **Cedo** per motivi pensionistici e di salute attività di estetica e centro abbronzatura in zona bassa friulana. Prezzo molto interessante e comprende: 3 solarium, arredamento, lettini massaggio in legno, macchinari recenti e molto altro. Pacchetto clienti. Se interessati chiamare ore serali 339/7605878
- Per trasferimento in altra provincia, **cedesi** avviata attività di laboratorio fotografico per lo sviluppo e la stampa, lavori di fotoretocco e foto d'arte, con sala di posa per servizi fotografici in studio, postazioni per fototessere, con annesso negozio per la commercializzazione al minuto di materiale fotografico, cinematografico geodetico, ottico, album, cornici e prodotti affini. A Cividale in posizione centralissima. Chiamare tel. 0432 701216
- **Cedesi** salone parrucchiere Udine centro con attrezzatura accorpata, il locale in affitto o se interessati in vendita anche l'immobile. 338/9345973

Automezzi

- **Vendo** per cessata attività licenza autotrasporto merci c/t limitata a 3,5 tonnellata e autocarro furgonato Mercedes 318, anno 2008, km 700.000, anche separatamente. Per info 335 5318410.
- **Vendo**, causa pensionamento, licenza conto terzi + furgone Ford Transit anno 2014, turbo intercooler, 160.000 km. in ottimo stato, anche separatamente. Per info 3337931657.
- **Vendo** Iveco Daily cassonato 35c9 ribaltabile, anno 2005, km 190.000, ottimo stato - prezzo € 6.000; 240 mq. di ponteggio Fratelli Amadio, anno 2004, ottimo stato, pulito e usato solo per lavori sul tetto (no malte), completo di vari tubi innocenti aggiuntivi - prezzo € 5.000; 40 travi da armo in legno usate due volte - prezzo € 500. Per informazioni contattare il numero 3337987912.

Attrezzature / Materiali

- **Vendo** per chiusura attività, solarium trifacciale alta pressione con poltrona e radio, lampade nuove € 300; depitron, pinza elettrica per elettrodepilazione € 100; sterilizzatore mai usato € 100; vaporizzatore nuovo € 200. Tel 0432 600856 (pomeriggio).
- **Vendo** causa inutilizzo, elettrostimolatore corpo/viso come nuovo pressomassaggio, combinata cavitazione + radiofrequenza bipolare. Per info. 0432 931522.
- **Vendo** Mercedes C.B - 200 - 2012, Citroen C-3 - 2003, scooter Sahaha Cinquantino - 50. Tutto in ottimo stato. Tel 339 4592565.

- **Vendo** rotolo irrigazione mai usato, tubo diametro 120, lunghezza 280, ruote in ghisa, rotazione idraulica, compressore Juroop 5300 litri, omologazione stradale. Info. 0434 81626.
- **Vendo:** Filiera Rigid 300 ad € 1.000,00; Testa filiera Rems da 2" 1/2 a 4" ad € 1.250,00; Cestoni contenitivi in rete plasticata di varie dimensioni componibili, per riporre materiale di vario genere, n. 54 pezzi ad € 900,00; Saldatrice Ritmo per tubi geberit o similari, compreso banchetto, ad € 650,00; Attrezzatura varia per idraulica a vari prezzi irrisori. Per informazioni contattare il numero 339 3281041 (rif. Luciano).
- **Vendo** causa inutilizzo tornio CNC Femco HL25 - motore da 20 HP - mandarino da 8" - torretta servo a 12 stazioni - contropunta - un convogliatore di trucioli e controllo CNC Fanuc 0-T macchina con 175 ore di lavoro. Tel. 0434 624057.
- Azienda pordenonese attiva nel settore della lavorazione del legno, per cessata attività, **vende** macchine e attrezzature (piallatrici, troncatrici, fresatrici, carrelli elevatori ecc.). Prezzi da concordare con il cliente, dopo la visione della relativa attrezzatura. Se interessati telefonare a 335 5927785 oppure 334 2209991.

Varie

- Affermata impresa del settore termotecnico con sede in Trieste **ricerca** perito termotecnico/ingegnere con esperienza da inserire nel proprio ufficio tecnico. Inviare C.V. a info@systemmind.com
- **Cerco** persona da inserire in azienda settore tessile/arredamento con qualifica di operaio con esperienza nella confezione di tende per interni. Sede: Latisana. Contatti: beltrame.tendaggi@yahoo.it
- Azienda di autotrasporto di Cormons (GO) **cerca** addetto per la logistica/spedizioni con esperienza nel settore dei trasporti Italia completi e groupage. Inviare C.V. a autotrasportibuiatti@gmail.com
- In possesso di qualifica professionale per il trasporto merci nazionale e internazionale **offro** la mia collaborazione come figura di responsabile preposto, contattarmi al n. 347 7474000 e-mail mandu66@gmail.com

**Gli imprenditori associati,
 interessati alla pubblicazione di
 annunci inerenti all'attività lavorativa,
 possono inviare una mail a:
comunicazione@uaf.it
 o telefonare al numero **0432 516772****

Informimpresa

Confartigianato FVG

Periodico mensile di Confartigianato Imprese F.V.G.
 Autorizzazione del Tribunale di Trieste n. 1020 del 08/03/2001
 Anno XX - N. 10 - 2020

Direttore responsabile: Antonella Lanfrit

Comitato di redazione: Alessio Belgrado, Enrico Eva,
 Marco Gobbo, Gian Luca Gortani

Hanno collaborato a questo numero:

Marta Biasutti, Michele Bobaz, Salvatore Cane, Ketty Downey,
 Flavia Fani, Rachele Francescutti, Silvia Maccorin, Luca Nardone,
 Raffaella Pompei, Paolo Soloperto, Fabio Veronese

Direzione, Redazione, Amministrazione:
 Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938

Editore: Confartigianato Imprese del Friuli Venezia Giulia
 Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938

Stampa: Cartostampa Chiandetti srl
 33010 Reana del Rojale - Via Vittorio Veneto

In questo numero:

Fisco

Le principali novità fiscali del DL 137/2020 (Decreto "Ristori")	pag. 4
Il nuovo contributo a fondo perduto del Decreto "Ristori"	pag. 6
La lotteria degli scontrini e l'adeguamento dei registratori telematici	pag. 8

Scadenze lavoro

Scadenze del mese di Dicembre 2020	pag. 9
------------------------------------	--------

Contratti

SAN.ARTI. misure straordinarie Covid-19, nuove coperture e proroga della loro durata	pag. 9
--	--------

Normativa del lavoro

Gestione delle assenze dal lavoro del lavoratore per malattia e quarantena Covid-19	pag. 10
Incentivo ANPAL "IO Lavoro" 2020, al via le istanze all'Inps	pag. 14
Decreti Ristori, le novità in materia di lavoro	pag. 15
Proroga modello 770 al 10 dicembre 2020	pag. 16
Fondo nuove competenze	pag. 17

Patronato INAPA

Disposizioni in favore dei genitori di figli posti in quarantena obbligatoria e di figli portatori di handicap	pag. 18
--	---------

Ambiente e sicurezza

Legge europea 2019-2020: le modifiche al Codice dei contratti	pag. 19
Superbonus: ammessi magazzini con cambio di destinazione d'uso	pag. 19
Superbonus 110%: interventi trainanti, trainati e limiti di spesa	pag. 21

Categorie

Limite subappalto: segnalazione dall'Antitrust	pag. 22
Filiera delle costruzioni: più tempo per i bonus edilizia	pag. 22
Edilizia: DI Agosto, come cambia il Superbonus 110%	pag. 23
Ecobonus: in vigore nuovi requisiti tecnici più severi	pag. 23
Superbonus 110% anche per demolizioni e ricostruzioni	pag. 24
Superbonus, via alle comunicazioni per sconto o cessione	pag. 25
Superbonus 110%: attivo il sito dell'Enea	pag. 25
Nuova norma UNI/TR 11800:2020 "Isolanti termici per edilizia – Linee guida per la definizione dei ruoli e delle modalità di utilizzo e posa in opera"	pag. 26

Dalle province **pag. 26**

Le principali novità fiscali del DL 137/2020 (Decreto "Ristori")

(Articolo scritto prima dell'approvazione del Decreto "Ristori bis")

Il Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19" è stato pubblicato nell'edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 269 del 28/10/2020. Si segnalano le disposizioni più rilevanti in ambito fiscale del decreto che si compone di 35 articoli ed è entrato in vigore il 29.10.2020. Il decreto dovrà essere convertito in legge entro il prossimo 27.12.2020 e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

ART. 1: CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DA DESTINARE AGLI OPERATORI IVA DEI SETTORI ECONOMICI INTERESSATI DALLE NUOVE MISURE RESTRITTIVE

È prevista l'erogazione di un nuovo contributo a fondo perduto al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il DPCM del 24.10.2020 ossia, in particolare, i soggetti che operano nei settori della ricettività alberghiera, della ristorazione e della somministrazione di cibi e bevande, nel settore di intrattenimento/divertimento, sportivo e del trasporto (si veda approfondimento specifico).

ART. 5: COMMA 6 BONUS VACANZE

È esteso al primo semestre 2021 l'utilizzo del "bonus vacanze" introdotto dall'art. 176 del DL n. 34/2020, "Decreto Rilancio". Ora, il credito è infatti utilizzabile, una sola volta, dall'1.7.2020 al 30.6.2021 (in precedenza 31.12.2020), a favore dei nuclei familiari con un ISEE in corso di validità, ordinario/corrente non superiore ad Euro 40.000, per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale da imprese turistiche ricettive / agriturismi / Bed & Breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività turistico ricettiva. Ai fini della concessione dell'agevolazione in esame, sono prese in considerazione le domande presentate entro il 31.12.2020.

ART. 8: CREDITO D'IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI A USO NON ABITATIVO E AFFITTO D'AZIENDA

Il "bonus canoni locazione" previsto dall'art. 28 del DL n. 34/2020, "Decreto Rilancio", è esteso ai mesi di **ottobre / novembre / dicembre**, a favore dei soggetti operanti nei settori economici oggetto delle limitazioni previste dal DPCM 24.10.2020 emanato per il contenimento dell'emergenza Covid-19 (si veda tabella contenuta nell'approfondimento specifico richiamato dal precedente art. 1), a prescindere dall'ammontare dei ricavi/compensi 2019. Sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal citato art. 28 e di conseguenza:

- **le condizioni di accesso** all'agevolazione individuate



nella riduzione del fatturato / corrispettivi pari ad almeno il 50% dei mesi di ottobre / novembre / dicembre rispetto agli stessi mesi del 2019;

- il credito in esame spetta nella misura del: **60%** del canone di locazione di immobili ad uso non abitativo; **30%** del canone per affitto d'azienda.

Nella Relazione illustrativa è ribadito che il bonus è calcolato sui canoni dovuti e pagati per i predetti mesi ed è chiarito che relativamente al canone di dicembre il bonus compete anche se il relativo pagamento sarà effettuato nel 2021.

Resta valido quanto previsto dall'art. 77, DL n. 104/2020, "Decreto Agosto" con cui il Legislatore ha esteso l'agevolazione in esame fino al 31.12.2020 a favore delle imprese turistico-ricettive nonché riconosciuto che in caso di affitto d'azienda il bonus è pari al 50% del canone.

ART. 9: CANCELLAZIONE DELLA SECONDA RATA IMU

Non è dovuta la seconda rata IMU 2020, con riferimento agli immobili/pertinenze in cui sono esercitate le attività nei settori economici oggetto delle limitazioni previste dal DPCM 24.10.2020 emanato per il contenimento dell'emergenza Covid-19 (si veda tabella contenuta nell'approfondimento specifico richiamato dal precedente art. 1).

L'abolizione della seconda rata IMU opera a **condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate**. È comunque applicabile quanto previsto dall'art. 78, DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto", in base al quale non è dovuta la seconda rata IMU 2020 con riferimento agli immobili:

- adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché agli immobili degli stabilimenti termali;
- rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze e degli agriturismo / villaggi turistici / ostelli della gioventù / rifugi di montagna / colonie marine e montane / affittacamere per brevi soggiorni / case e appartamenti per vacanze / Bed & Breakfast / residence e campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Nella Relazione illustrativa è precisato che la nuova previsione legislativa si aggiunge al citato art. 78 e pertanto non è diretta "a superare" quanto già previsto da tale ultima disposizione. Di conseguenza, le fattispecie già previste dal citato art. 78, che non prevedono la condizione della corrispondenza tra il proprietario dell'immobile e il gestore dell'attività ivi esercitata, continuano ad applicarsi secondo tale disposizione, a nulla rilevando che le stesse siano ricomprese nella tabella delle attività oggetto delle nuove limitazioni.

ART. 10: PROROGA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO 770

È differito al 10.12.2020 il termine di presentazione del modello 770/2020.

ART. 13: SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

Per i datori di lavoro operanti nei settori interessati dalle limitazioni previste dal DPCM 24.10.2020 emanato per il

contenimento dell'emergenza Covid-19, esercenti come attività prevalente un'attività oggetto delle predette limitazioni (si veda tabella contenuta nell'approfondimento specifico richiamato dal precedente art. 1), è disposta la sospensione dei termini che scadono per il mese di novembre 2020 (16.12.2020) relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali / premi per l'assicurazione obbligatoria (INAIL).

I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati, senza sanzioni ed interessi:

- in unica soluzione entro il 16.3.2021, ovvero
- in forma rateizzata, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con versamento della prima rata entro il 16.3.2021.
Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

Il beneficio in esame è attribuito nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa UE in materia di aiuti di Stato.

CONVENZIONI



OPPORTUNITÀ E VANTAGGI RISERVATE AI SOCI DEL SISTEMA CONFARTIGIANATO

assicurazioni
energia
autoveicoli
credito
mascherine
internet ed elettronica

PER INFORMAZIONI

**CONTATTA
GLI UFFICI DI
CONFARTIGIANATO**

Il nuovo contributo a fondo perduto del Decreto "Ristori"

(Articolo scritto prima dell'approvazione del Decreto "Ristori bis")

Nell'ambito del Decreto "Ristori" è previsto il riconoscimento di un nuovo contributo a fondo perduto al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il DPCM del 24.10.2020 emanato per il contenimento dell'emergenza Covid-19. Il contributo spetta ai soggetti (imprese / lavoratori autonomi) che al **25.10.2020:**

- hanno partita IVA **attiva** (sono esclusi quindi i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25.10.2020 o quelli che hanno cessato l'attività prima di tale data);
- dichiarano di svolgere, quale **attività prevalente**, una delle attività riportate nella tabella che segue (si consiglia a tal proposito di verificare la corrispondenza tra la l'attività effettivamente svolta e quanto desumibile dal Cassetto fiscale del contribuente).

Similmente al contributo a fondo perduto riconosciuto dall'art. 25, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio", la spettanza del beneficio in esame è subordinata alla condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (avendo riguardo alla data di effettuazione delle operazioni di cessione di beni o di prestazione dei servizi). Il contributo spetta anche in assenza di tale requisito (non è quindi necessario verificare la riduzio-

ne del fatturato/corrispettivi) per i soggetti che hanno iniziato l'attività ("attivato la partita IVA") a partire dall'1.1.2019. Si precisa che il nuovo contributo spetta anche in caso di ricavi/compensi 2019 superiori ad Euro 5 milioni (la presenza di tale condizione comportava invece l'esclusione dal contributo di cui al citato art. 25 del "Decreto Rilancio").

Il contributo sarà erogato **automaticamente** da parte dell'Agenzia delle Entrate, mediante accredito diretto sul conto corrente, ai soggetti che hanno beneficiato e non hanno restituito il precedente contributo di cui all'art. 25 del DL 34/2020. Il contributo spetta anche a chi non aveva percepito il precedente contributo (ad esempio, ai soggetti che hanno prodotto ricavi e compensi per un importo annuo superiore a 5 milioni di Euro) ma in tal caso il ristoro sarà riconosciuto previa presentazione di apposita istanza.

Il nuovo beneficio è determinato con modalità differenziate a seconda che il soggetto abbia già beneficiato del contributo di cui al citato art. 25 ovvero non abbia presentato la relativa domanda. In particolare, lo stesso è determinato quale "quota" del contributo già percepito ovvero del valore calcolato sulla base della domanda presentata ai fini del nuovo contributo. La quota, ossia la percentuale di ristoro, è differenziata in base al settore economico di appartenenza, come segue.

Codice attività	Descrizione	Percentuale di ristoro
93.29.10	Discoteche, sale da ballo night-club e simili	400%
49.39.01	Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano	200%
56.10.11	Ristorazione con somministrazione	
56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole	
56.10.42	Ristorazione ambulante	
56.10.50	Ristorazione su treni e navi	
56.21.00	Catering per eventi, banqueting	
59.13.00	Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	
59.14.00	Attività di proiezione cinematografica	
74.90.94	Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport	
77.39.94	Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi	
79.90.11	Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento	
79.90.19	Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca	
79.90.20	Attività delle guide e degli accompagnatori turistici	
82.30.00	Organizzazione di convegni e fiere	
85.52.09	Altra formazione culturale	
90.01.01	Attività nel campo della recitazione	
90.01.09	Altre rappresentazioni artistiche	

Codice attività	Descrizione	Percentuale di ristoro	
90.02.01	Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli	200%	
90.02.09	Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche		
90.03.09	Altre creazioni artistiche e letterarie		
90.04.00	Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche		
92.00.09	Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)		
93.11.10	Gestione di stadi		
93.11.20	Gestione di piscine		
93.11.30	Gestione di impianti sportivi polivalenti		
93.11.90	Gestione di altri impianti sportivi nca		
93.12.00	Attività di club sportivi		
93.13.00	Gestione di palestre		
93.19.10	Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi		
93.19.99	Altre attività sportive nca		
93.21.00	Parchi di divertimento e parchi tematici		
93.29.30	Sale giochi e biliardi		
93.29.90	Altre attività di intrattenimento e divertimento nca		
94.99.20	Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby		
94.99.90	Attività di altre organizzazioni associative nca		
96.04.10	Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)		150%
96.04.20	Stabilimenti termali		
96.09.05	Organizzazione di feste e cerimonie		
55.10.00	Alberghi		
55.20.10	Villaggi turistici		
55.20.20	Ostelli della gioventù		
55.20.30	Rifugi di montagna		
55.20.40	Colonie marine e montane		
55.20.51	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence		
55.20.52	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole		
55.30.00	Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte		
55.90.20	Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero		
56.10.30	Gelaterie e pasticcerie		
56.10.41	Gelaterie e pasticcerie ambulanti		
56.30.00	Bar e altri esercizi simili senza cucina		
49.32.10	Trasporto con taxi	100%	
49.32.20	Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimesse con conducente		

L'importo massimo del contributo spettante è fissato ad Euro 150.000.

Va evidenziato che il nuovo beneficio è riconosciuto anche a favore dei soggetti del settore ricreativo e dell'intrattenimento per i quali l'art. 25-bis, DL n. 34/2020, ora abrogato, prevedeva l'erogazione di uno specifico contributo "privilegiando" le imprese con una riduzione del fatturato su base mensile pari almeno al 50% rispetto a quello del 2019.

Nel caso in cui il contributo sia in tutto o in parte non spettante, l'Agenzia delle Entrate provvede al relativo recupero con applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 5, D.Lgs. n. 471/97 (dal 100% al 200%) e degli interessi ai sensi dell'art. 20, DPR n. 602/73 (4% annuo). È inoltre applicabile l'art. 316-ter, C.p. (reclusione da 6 mesi a 3 anni) per indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato.

La lotteria degli scontrini e l'adeguamento dei registratori telematici

Si ricorda che, tenendo conto dei problemi connessi all'emergenza epidemiologica, l'art. 140 del DL Rilancio ha rinviato dall'1.7.2020 all'1.1.2021 l'utilizzo del nuovo tracciato di invio dei corrispettivi, l'applicazione a regime dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, consentendo agli esercenti "minori" di differire di sei mesi l'adozione dei registratori telematici e, di conseguenza, è stato posticipato anche l'avvio della lotteria degli scontrini.

Pertanto, gli esercenti sono tenuti:

- a utilizzare il **nuovo tracciato** per l'invio dei corrispettivi a partire dall'1.1.2021;
- a configurare i registratori per l'**attuazione della lotteria** entro il 31.12.2020.

Per quanto concerne il nuovo tracciato di invio dei corrispettivi (Tipi dati per i corrispettivi - versione 7.0 giugno 2020), si ricorda che esso è stato aggiornato al fine di consentire una migliore gestione di particolari tipologie di operazioni (ad esempio quelle con corrispettivo non riscosso o per le quali viene emesso prima il documento commerciale e successivamente anche una fattura).

Aggiornamenti sono stati apportati anche alle specifiche tecniche per la memorizzazione e l'invio dei dati (versione 10), con cui sono state modificate le modalità per l'emissione dei documenti commerciali di reso o annullato, ed al modello di documento commerciale, al fine di migliorarne la leggibilità e ridurre il consumo di carta.

Con riferimento all'istituto della lotteria degli scontrini, il cui avvio è previsto a partire dall'1.1.2021, si ricorda che le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, effettuando acquisti di beni o servizi (di importo pari ad almeno un Euro) presso commercianti al minuto che trasmettono i relativi corrispettivi, potranno partecipare alle estrazioni

dei premi messi in palio, purché agiscano in veste di privati consumatori e presentino all'esercente, prima dell'emissione del documento commerciale, il proprio **codice lotteria**. Tale codice potrà essere generato tramite procedura che verrà attivata entro la fine del 2020, sul portale dedicato (www.lotteriadegliscontrini.gov.it).

Sono previste due tipologie di estrazioni: "ordinarie" e "zero contanti". Chi effettuerà gli acquisti pagando in contanti parteciperà soltanto alle estrazioni "ordinarie"; chi utilizzerà mezzi di pagamento elettronici parteciperà anche a quelle "zero contanti", che prevedono premi più elevati. A queste ultime potranno partecipare anche gli **esercenti**, in quanto il corrispettivo vincente per il consumatore determinerà la vincita anche per l'esercente che ha emesso lo scontrino associato. La lotteria prevede estrazioni settimanali, mensili ed annuali; quindi con lo stesso scontrino ogni consumatore può partecipare a più estrazioni.

Tutti i modelli dei registratori telematici e la procedura web dell'Agenzia Entrate devono essere aggiornati entro il 31.12.2020 per consentire agli esercenti di acquisire, anche mediante **lettori ottici**, il codice lotteria. I dispositivi dovranno pertanto essere abilitati a creare un file XML contenente i soli dati dei documenti commerciali relativi alle operazioni valide per partecipare alla lotteria; tale file sarà trasmesso mediante un servizio dedicato che sfrutta l'impianto già esistente per l'acquisizione dei corrispettivi telematici.

I consumatori hanno la facoltà di segnalare sul "portale lotteria" se l'esercente ha rifiutato di acquisire il codice lotteria all'atto dell'acquisto. Tali segnalazioni saranno utilizzate dall'Agenzia Entrate e dalla Guardia di Finanza nelle loro attività di controllo.

Prima aderisci, prima risparmi!



Consorzio Acquisti Energia & Multiutility

Il CAEM è in grado di offrirti energia e gas alle migliori condizioni di mercato.

Rappresenta i tuoi interessi, garantendoti un maggiore potere contrattuale nelle trattative con i fornitori.

E' la soluzione più facile e sicura per accedere a benefici tariffari e ridurre i tuoi costi energetici.

Insieme per ottenere tariffe migliori.

Informazioni negli uffici di Confartigianato.



Scadenze lavoro

Scadenze del mese di Dicembre 2020

SCADENZE NORMATIVE

15 dicembre 15 gennaio	Metalmeccanica, versamento al fondo reg.le di categoria: le aziende verseranno l'importo complessivo pari a € 3,12 corrispondente alle trattenute mensili di € 0,52 effettuate sulla retribuzione dei lavoratori per il secondo semestre 2020 (luglio-dicembre). Le coordinate bancarie per effettuare il versamento tramite bonifico sono le seguenti: Conto corrente IBAN IT 47 G 02008 12317 000060028016 intestato ad EBIART Fondo Regionale di categoria Metalmeccanici - Largo dei Cappuccini, 1/c - 33100 Udine, accesso presso UNICREDIT SPA - Filiale di Udine, via Vittorio Veneto, 33100 Udine <i>(Fonti: art. 1 Contratto Collettivo Regionale Integrativo di Lavoro del settore Metalmeccanico ed installazione d'impianti del 18.12.2000)</i>
16 dicembre	Imposta sostitutiva rivalutazioni del TFR: versamento acconto dell'imposta sostitutiva del 17% sulla rivalutazione del TFR calcolato con l'indice di rivalutazione di dicembre 2019 (F24 codice tributo 1713) <i>(Fonti: D.Lgs. n.47/2000)</i>
31 dicembre	Contratti a termine: entro il 31 dicembre è possibile rinnovare o prorogare i contratti di lavoro a termine per un periodo massimo di 12 mesi, anche in assenza delle cosiddette causali, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi <i>(Fonti: art. 8 DL Agosto n.104/2020)</i>
31 dicembre	Incentivo Lavoro (IO Lavoro): è applicabile alle assunzioni e trasformazioni di contratti a termine in contratti a tempo indeterminato effettuate fino al 31 dicembre 2020, di soggetti disoccupati di qualsiasi età <i>(Fonti: ANPAL DD n. 52/2020)</i>
31 dicembre	Smart working: la comunicazione sul sito www.cliclavoro.it in modalità semplificata può essere utilizzata fino al 31 dicembre 2020, indipendentemente dal fatto che lo stato di crisi prosegua fino al 31/01/2021 <i>(Fonti: art. 87 DL 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla Legge 27/2020)</i>



SAN.ARTI. misure straordinarie Covid-19, nuove coperture e proroga della loro durata

Il Fondo SAN.ARTI. sostiene i lavoratori e le imprese dell'artigianato con le seguenti nuove prestazioni per fronteggiare l'emergenza COVID-19 fruibili dal 1/11/2020 e fino al 31/12/2020:

- La copertura per la diagnosi del COVID-19 è stata integrata portando a **due** il numero di **test sierologici** per la ricerca degli anticorpi IgM e IgG anti SARCoV-2 fruibili nell'anno.
- **Due** sono anche i **tamponi molecolari** per la ricerca RNA virale con costi interamente sostenuti dal Fondo.

- È stata **prorogata fino al 31 dicembre 2020 la durata della copertura delle indennità** per ricovero e/o isolamento domiciliare a seguito di contagio dal COVID-19 e la prestazione di **rimborso delle franchigie** versate per accertamenti diagnostici e visite specialistiche effettuate presso la rete di strutture convenzionate UniSalute.

(Fonti: www.sanarti.it)



Gestione delle assenze dal lavoro del lavoratore per malattia e quarantena Covid-19

L'articolo 26 del Decreto Legge 18/2020 (Decreto Cura Italia di marzo 2020) ha regolamentato la gestione delle assenze dei lavoratori dipendenti posti in quarantena per Covid-19, per quelli malati in quanto risultati positivi, e per i lavoratori che si trovano in una condizione di fragilità come, ad esempio, la disabilità con connotazione di gravità o immunodepressione.

Nel corso di questa pandemia sono state fornite indicazioni un po' a singhiozzo, e non sempre completamente esaurienti, sia dal Ministero della Salute sia dall'INPS.

Il Ministero della Salute, già lo scorso aprile 2020, ha comunicato che *"nel rispetto dell'autonomia organizzativa di ciascun datore di lavoro, nel massimo rispetto possibile delle vigenti norme sulla privacy, il lavoratore dà comunicazione al datore di lavoro, direttamente o indirettamente per il tramite del medico competente, della variazione del proprio stato di salute legato all'infezione da SARS-CoV 2 quale contatto con caso sospetto, inizio quarantena o isolamento domiciliare fiduciario, riscontro di positività al tampone"*.

Il trattamento economico di malattia viene erogato solamente se viene emesso un provvedimento dal Dipartimento Sanitario e viene redatto il certificato medico del proprio medico curante (MMG medico di medicina generale o PLS pediatra di libera scelta).

Il certificato medico deve essere redatto sin dal primo giorno di malattia, con indicazione degli estremi del provvedimento di quarantena o permanenza domiciliare con sorveglianza attiva. In caso di certificato in modalità cartacea, dovrà essere inviato all'Inps entro 2 giorni.

Si ritiene di fornire una sintesi della disciplina prevista per lo stato di malattia e quarantena da Covid-19 e le obbligazioni certificatorie, le definizioni quali "quarantena", "contatto stretto", i periodi previsti per il rientro in comunità.

CERTIFICAZIONE DI MALATTIA E DI QUARANTENA:

In caso di esito positivo al test molecolare (positività al Covid-19) al lavoratore viene riconosciuto lo stato e il trattamento economico di malattia. Nel certificato di malattia il medico deve indicare lo stato di malattia per **accertata positività al Covid-19**.

La **quarantena e la sorveglianza precauzionale** non confi-

gurano automaticamente un'incapacità temporanea al lavoro, e non è impedito lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Se il lavoratore in quarantena o in sorveglianza continua a svolgere attività lavorativa mediante smart working o telelavoro presso il proprio domicilio, sulla base di accordi con il proprio datore di lavoro, è esclusa la tutela previdenziale della malattia.

Se invece il medico curante del lavoratore emette un certificato medico, il periodo di quarantena è equiparato, ai fini del trattamento economico, alla malattia, nel rispetto della seguente procedura:

1. il lavoratore prende contatto con il proprio medico curante (MMG - medico di medicina generale o PLS - pediatra di libera scelta)
2. il Dipartimento di Prevenzione redige un provvedimento indicando il periodo di quarantena con sorveglianza attiva oppure di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva
3. il medico curante valuta se ci sono le condizioni per redigere il certificato di malattia.

Nel certificato di malattia il medico deve indicare gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena o alla permanenza domiciliare fiduciaria; se al momento del rilascio del certificato il medico non dispone delle informazioni relative al provvedimento, queste dovranno essere acquisite direttamente dal lavoratore interessato presso l'operatore di sanità pubblica e comunicate successivamente all'Inps mediante i consueti canali di comunicazione (posta ordinaria o Pec), nel frattempo il certificato rimane sospeso.

Il lavoratore deve comunicare al proprio datore di lavoro del certificato medico telematico e, se possibile, integrare con la certificazione del provvedimento del Dipartimento di Prevenzione, in quanto per ora il certificato medico ricevuto dal datore di lavoro non riporta alcun riferimento alle situazioni causate da Covid; se viene rilasciato un certificato cartaceo dovrà essere consegnato sia all'Inps sia al datore di lavoro entro 2 giorni dal rilascio.

Per i soggetti fragili viene tutelata una situazione di rischio per il lavoratore e per la collettività equiparando, ai fini del trattamento economico, tali fattispecie alla malattia e alla degenza ospedaliera.

Definizioni

Contatto stretto: è "contatto stretto" (esposizione ad alto rischio) colui che si trova nelle seguenti descrizioni:

- una persona che vive nella stessa casa di un caso Covid-19
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso Covid-19 (per esempio la stretta di mano)
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso Covid-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso Covid-19 in assenza di DPI idonei
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso Covid-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)



- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso Covid-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso Covid-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei
- una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso Covid-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto.

Gli operatori sanitari, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono ritenere che alcune persone, a prescindere dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto un'esposizione ad alto rischio.

Contatto con caso Covid: qualsiasi persona esposta ad un caso probabile o confermato Covid in un lasso di tempo che va da 48 ore prima dell'insorgenza dei sintomi fino a 10/14 giorni dopo o fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso. Se il caso non presenta sintomi, si definisce contatto una persona che ha avuto contatti con il caso indice in un arco di tempo che va da 48 ore prima della raccolta del campione che ha portato alla conferma e fino a 10/14 giorni dopo o fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso.

Contatto stretto di contatto stretto: è la situazione del soggetto che non ha avuto alcun contatto diretto con il positivo, ma ha avuto contatti con un soggetto definito "contatto stretto"; questi soggetti non sono soggetti né a quarantena né a effettuazione di test, a meno che il contatto stretto del positivo non risulti successivamente positivo al test. In alcuni casi possono essere disposti dalle autorità sanitarie screening di comunità, come per le scuole.

Contatti stretti asintomatici: i soggetti definiti "contatti stretti asintomatici di soggetti positivi" confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare un periodo di quarantena di 10/14 giorni dall'ultima esposizione al caso con le seguenti regole:

- quarantena di 14 giorni dall'ultima esposizione al caso
- quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione con test negativo effettuato il decimo giorno.

Isolamento dei soggetti positivi COVID: isolamento delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell'infezione.

Quarantena: limitazione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa.

Quarantena/isolamento con sorveglianza attiva: la sorveglianza attiva consiste in una misura durante la quale l'operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente la persona per avere notizie sulle condizioni di salute (FAQ Min. Salute).

Rientro in comunità dei positivi sintomatici: i soggetti risultati positivi Covid19 con sintomi possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi, con test molecolare negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test)

Rientro in comunità dei positivi asintomatici: i soggetti risultati positivi Covid19 asintomatici possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, con test molecolare risultato negativo (10 giorni + test).

Casi positivi a lungo termine (21 giorni): i soggetti che pur non presentando più sintomi continuano a risultare positive al test molecolare, in caso di assenza di sintomatologia da almeno una settimana, potranno interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi, salvo casi particolari definiti dall'autorità sanitaria.

Lavoratori fragili: coloro che sono in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ([art. 3 comma 3 della Legge 104/1992](#)) o in possesso di una condizione di rischio per immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o terapie salvavita (circolare nr del 04/09/2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, congiuntamente con il Ministero del Salute).

Per i lavoratori fragili l'Inps prevede che il periodo indicato nel certificato di malattia è equiparato a degenza ospedaliera; per coloro si applica la decurtazione ai 2/5 della normale indennità Inps in assenza di familiari a carico.

Quarantena per ordinanza amministrativa

Nei casi di ordinanza emessa dall'autorità amministrativa locale che dispone il divieto di allontanamento dei cittadini da un determinato territorio, al fine di contenere il diffondersi dell'epidemia, e quindi impossibilitati a raggiungere il luogo di lavoro, il DL Agosto ha previsto limitatamente alle imprese operanti nelle Regioni Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia, la possibilità di presentare domanda di accesso ai trattamenti di cassa integrazione per il periodo 23/02/2020-30/04/2020.

Quarantena all'estero

Alcuni lavoratori assicurati in Italia che si sono recati all'estero sono stati oggetto di provvedimenti di quarantena da parte delle competenti autorità del Paese straniero.

Per tali lavoratori l'equiparazione del periodo di quarantena ad uno stato di malattia deve comunque provenire da un procedimento dell'operatore di sanità pubblica italiano e alla conseguente sorveglianza sanitaria eseguita dalle ASL.

Quarantena/sorveglianza precauzionale durante un periodo di sospensione per cassa integrazione CIGO, CIGS, CIGD e assegno ordinario

Se il lavoratore è destinatario di un trattamento di cassa integrazione guadagni non è possibile richiedere la specifica tutela per



la malattia, in quanto vale il principio della prevalenza del trattamento di integrazione salariale sull'indennità di malattia (art. 3, c.7, D.Lgs n.148/2015), compresi i casi della quarantena o della sorveglianza precauzionale per soggetti fragili.

Un tanto vale per la cassa integrazione ordinaria (CIGO), straordinaria (CIGS), in deroga (CIGD) o di assegno ordinario (ASO) garantito dai fondi di solidarietà.

Visita con il medico competente per i lavoratori positivi

Per i lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 per il quale è stato necessario un ricovero ospedaliero, è prevista l'effettuazione della visita medica del Medico Competente prevista dall'art.41, c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 81/08 e s.m.i (quella precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l'idoneità alla mansione indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

(Fonti: Messaggi Inps nr. 2584 del 24/06/20, nr. 3653 del 09/10/20, nr. 3871 del 23/10/20, circolare ministero della Salute 29/04/2020, del 29/05/2020, del 12/10/2020)

COVID-19 E LA GESTIONE DELLE ASSENZE (aggiornato al 31/10/2020)

Situazione	Motivo dell'assenza	Possibilità di svolgere attività lavorativa	Trattamento retributivo
Soggetto positivo al test Covid-19 in isolamento domiciliare	Malattia ordinaria con certificato medico	NO non si può assolutamente uscire	Indennità di malattia
Quarantena disposta dal Dipartimento Sanitario	Limitazione dei movimenti per la durata del periodo di incubazione	SI solo in smart working se l'attività lo permette e in accordo con il datore di lavoro, in assenza di un certificato di malattia	Normale retribuzione
	Malattia come da certificato medico	NO in presenza di certificato medico con indicazione degli estremi del provvedimento del Dipartimento Sanitari (o se assenti comunicati dal lavoratore direttamente all'Inps)	Indennità di malattia
In attesa di fare il tampone o quarantena precauzionale in attesa del contact tracing (tracciamento contatti)	Quarantena precauzionale / assenza di provvedimento sanitario	SI in smart working se l'attività lo permette e in accordo con il datore di lavoro, in assenza di un certificato di malattia	Normale retribuzione
		No richiesta ferie o permessi retribuiti contrattuali	Normale retribuzione
Cura dei figli positivi al Covid19	Se il lavoratore è in quarantena per essere contatto stretto	NO in presenza di certificato medico SI se in smart working (vedere quarantena)	Vedere quarantena
	Richiesta congedo non retribuito per malattia del figlio	NO con certificato medico del pediatra	Figlio fino a 3 anni: permesso non retribuito, senza limiti di giorni richiedibili Figlio tra 3 e 8 anni: permesso non retribuito nel limite di 5 giorni di all'anno per ciascun genitore, complessivamente tra i due genitori
	Ferie / permessi	No, richiesta ferie o permessi retribuiti contrattuali	Normale retribuzione



Situazione	Motivo dell'assenza	Possibilità di svolgere attività lavorativa	Trattamento retributivo
Cura dei figli conviventi under 16, a casa per quarantena a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico, attività sportive, lezioni musicali e linguistiche, con provvedimento del dipartimento di prevenzione competente, nonché sospensione didattica in presenza (fino al 31/12/2020)	Cura dei figli	SI in smart working se l'attività lo permette e in accordo con il datore di lavoro	Normale retribuzione
	Richiesta "Congedo COVID quarantena figli" solo per i giorni in cui l'altro genitore non fruisce del medesimo congedo	NO	Congedo COVID Quarantena pari al 50% per i figli fino a 14 anni e per il periodo di quarantena del figlio, anche per più eventi, ma nel rispetto delle condizioni previste (ved.circ. Inps 116/2020). Tra i 14 e i 16 anni non è dovuto il congedo retribuito
	Richiesta congedo parentale ordinario (bambini fino a 12 anni)	NO	Congedo parentale pari al 30% fino ai 6 anni di età del bambino, oppure da 6 a 8 anni in caso di specifiche condizioni di reddito (<16.739,77€); non retribuito dai 6/8 anni ai 12 anni
	Assenza di provvedimento sanitario	Ferie o permessi retribuiti contrattuali	Normale retribuzione
Infortunio Covid-19	Infortunio da infezioni da virus SARS-CoV-2 contratte in occasione di lavoro	NO se emesso un certificato medico di infortunio	Indennità di infortunio
Cassa integrazione	Sospensione attività per cassa integrazione	NO prevalenza del trattamento di integrazione salariale sull'indennità di malattia (ved.mess.Inps nr. 1822/2020)	CIGO, CIGS, FIS, FSBA





Incentivo ANPAL "IO Lavoro" 2020, al via le istanze all'Inps

L'ANPAL ad inizio anno ha previsto un nuovo incentivo contributivo, denominato "**Incentivo Lavoro (IO Lavoro)**" in favore dei datori di lavoro privati che provvedono ad assumere lavoratori disoccupati nel periodo dal **1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020** di qualsiasi età, a differenza degli anni passati che si era rivolto esclusivamente all'assunzioni dei giovani.

L'INPS, a cui è stata affidata la gestione della nuova agevolazione, lo scorso 26 ottobre 2020 ha fornito le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali.

Quali sono le assunzioni incentivabili?

Sono ammesse all'incentivo:

- le assunzioni a tempo indeterminato;
- le trasformazioni a tempo indeterminato - anche a scopo di somministrazione;
- i contratti di apprendistato professionalizzante;
- effettuate tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020
- sia a tempo pieno che a tempo parziale
- nel limite delle risorse stanziato, a seconda dell'ambito territoriale dell'assunzione.

Sono esclusi le assunzioni con:

- contratto di lavoro domestico;
- lavoro intermittente;
- contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (cd. 1° livello o duale);
- i contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca (di 3° livello);
- le prestazioni di lavoro occasionale (ex voucher, di cui all'art. 54-bis DL 50/2017).

Quali sono le condizioni soggettive del lavoratore?

L'incentivo è previsto per i lavoratori disoccupati di qualunque età, con le seguenti differenziazioni:

- lavoratore con età compresa tra i 16 e i 24 anni e 364 giorni, disoccupato alla data di assunzione;
- lavoratore che ha già compiuto 25 anni di età al momento dell'assunzione, oltre ad essere disoccupato, deve risultare privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

Chi è un soggetto disoccupato?

I soggetti disoccupati sono coloro che:

- sono privi di impiego e hanno dichiarato, in forma telematica, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa (DID) e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l'Impiego (così definiti dall'art. 19 del D.Lgs n. 150/2015);
- il cui reddito annuo da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del TUIR DPR 917/86 (così definiti dall'art. 4 c.15-quater DL 4/19). Il li-

mite di reddito annuo per i lavoratori autonomi è pari a 4.800 €, il limite annuo per i lavoratori parasubordinati è pari a 8.145 €.

Cosa si intende per soggetto "privo di impiego regolarmente retribuito"?

Secondo la definizione di "lavoratori svantaggiati" del DM 17/10/2017, è privo di impiego regolarmente retribuito chi, nei 6 mesi precedenti la data dell'evento agevolato:

- non ha prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi o a tempo indeterminato

ovvero

- non ha svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato dalla quale sia derivato un reddito che corrisponde a un'imposta lorda superiore alla misura delle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del TUIR (il limite di reddito annuo per i lavoratori autonomi è pari a 4.800€, il limite annuo per i lavoratori parasubordinati è pari a 8.145€)

Tale condizione deve essere prevista soltanto per i lavoratori con età superiore ai 25 anni.

Sarà onere dell'azienda accertare preventivamente il rispetto da parte del lavoratore del suddetto requisito, in quanto, se dagli accertamenti ex post dovesse emergere il mancato rispetto dello stesso, l'agevolazione già riconosciuta potrà essere revocata e l'importo già conguagliato potrebbe essere recuperato.

A quanto ammonta l'incentivo?

L'incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un importo **massimo di 8.060,00 €** su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per dodici mensilità a partire dalla data di assunzione/trasformazione (soglia mensile pari a 671,66 €, 21,66 € per giorno di fruizione) e proporzionalmente ridotto per i rapporti part time.

L'agevolazione è pari alla **contribuzione datoriale**, al netto dei premi INAIL, e del contributo dovuto al "Fondo erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto", dei Fondi di Solidarietà (di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del D.Lgs n. 148/2015), del contributo 0,30% per i Fondi interprofessionali per la formazione continua.

Nel caso di trasformazione di rapporti a termine ovvero di stabilizzazione dei medesimi entro sei mesi dalla relativa scadenza, si la restituzione del contributo addizionale dell'1,40% prevista per i contratti a tempo determinato.

Condizioni previste

- il lavoratore nei 6 mesi precedenti l'assunzione non deve aver avuto un rapporto di lavoro subordinato, di qualsiasi durata, con lo stesso datore di lavoro che lo assume con l'incentivo;
- in favore dello stesso lavoratore l'incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto; dopo la prima concessione non è, pertanto, possibile rilasciare nuove autoriz-



zazioni per nuove assunzioni effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro, a prescindere dalla causa di cessazione del precedente rapporto e dall'entità dell'effettiva fruizione del beneficio;

- l'agevolazione può essere riconosciuta anche per l'assunzione di un **apprendistato professionalizzante** ma solo durante il periodo formativo, e non spetta al termine del periodo di apprendistato. L'INPS precisa che l'esonero riguarda la contribuzione ridotta dovuta dai datori di lavoro nei primi dodici mesi di rapporto; per gli anni successivi al primo, il datore di lavoro continuerà ad applicare le aliquote contributive già previste per la specifica tipologia contrattuale.

Quali condizioni sono previste nel caso di trasformazione di un contratto da tempo determinato a tempo indeterminato?

- non è richiesto il possesso del requisito di disoccupazione;
- per il lavoratore trasformato non si è tenuti a verificare se nei 6 mesi precedenti ci sia stato un rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro;
- qualora alla data della trasformazione il lavoratore abbia almeno 25 anni di età, il lavoratore deve rispettare la condizione di "essere privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi".

Modalità e termini per la richiesta dell'incentivo

Il datore di lavoro deve inoltrare all'INPS la domanda preliminare di ammissione all'incentivo utilizzando il modulo di istanza on-line "IO Lavoro" (disponibile sul sito internet www.inps.it all'interno dell'applicazione "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)"). Quando l'istanza di prenotazione viene accolta, **entro 10 giorni di calendario**, deve essere presentata la domanda definitiva di ammissione al beneficio comunicando

- a pena di decadenza - l'**avvenuta assunzione**. L'inosservanza del termine di 10 giorni **determina l'inefficacia della precedente prenotazione** delle somme, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro di presentare successivamente un'altra domanda.

Le domande inizialmente non accolte per carenza di fondi verranno contraddistinte dallo stato di "non accolta provvisoria" e, nelle ipotesi in cui si libereranno delle risorse, le stesse, dopo avere superato positivamente gli ulteriori controlli, verranno automaticamente accolte.

Analogamente, le domande per le quali non risulta rilasciata una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) verranno contraddistinte dello stato di "non accolta provvisoria", senza perdere la priorità acquisita dalla data di prenotazione, in attesa di eventuali aggiornamenti circa la posizione del lavoratore.

Cumulabilità con altri incentivi

L'esonero contributivo è cumulabile:

- con l'incentivo per i datori di lavoro che assumano percettori del reddito di cittadinanza;
- con l'esonero per l'assunzione stabile di giovani under 35 anni di età (L. 205/2017) nel limite massimo di un importo complessivo pari a 8.060 € su base annua;
- con altri incentivi regionali di natura economica previsti e attuati in favore dei datori di lavoro che abbiano sede nei territori di tali regioni, nei limiti massimi d'intensità di aiuto previsti dai regolamenti europei in materia di aiuti di Stato.

Ad esclusione dei casi espressamente elencati, l'**incentivo non può essere cumulato con altri esoneri** o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

(Fonti: circolare INPS 26 ottobre 2020, n. 124, DD ANPAL n. 52 dell'11/02/2020)

Decreti Ristori, le novità in materia di lavoro

Il Governo ha emanato ulteriori Decreti Legge relativi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare:

- il Decreto Legge Ristori nr. 137, in vigore dal 29 ottobre 2020;
- il Decreto Legge Ristori Bis n. 149, in vigore dal 9 novembre 2020.

Sono state previste le seguenti novità in materia di lavoro:

- ulteriori 6 settimane di ammortizzatori sociali fino al 31/01/2021;
- divieto di licenziamento prorogato al 31/01/2021;
- sgravio contributivo per coloro che non richiedono trattamenti di integrazione salariale;
- sospensione versamenti contributi e premi Inail dovuti nel mese novembre 2020;
- lavoro agile o congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio.

no l'attività lavorativa un **nuovo periodo di 6 settimane** di trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga di lavoro con causale COVID-19 (di cui agli articoli da 19 a 22 quinquies del decreto Cura Italia DL 18/2020) per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica, a sostegno al reddito dei lavoratori subordinati.

L'art. 12 del Decreto Legge Ristori Bis n.149/2020 ha previsto che i trattamenti in commento sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza al 9 novembre 2020.

Le 6 settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021 e costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID- 19 nel predetto arco temporale.

Qualora per tale periodo fossero **già stati richiesti ed autorizzati** i periodi d'integrazione previsti dal decreto Agosto (9 settimane a partire dal 13/07/2020 + ulteriori 9 settimane con dichiarazione del fatturato), e collocati, anche parzialmente, **in periodi successivi al 15 novembre 2020**, saranno imputati alle nuove 6 settimane, con conseguente riduzione del precedente periodo richiesto.

ULTERIORI 6 SETTIMANE DI AMMORTIZZATORI SOCIALI

L'articolo 12 del Decreto Legge Ristori n. 137/2020 ha previsto per i datori di lavoro che sospendono o riducono



Le nuove 6 settimane sono riconosciute ai datori di lavoro:

- ai quali sia **già stato interamente autorizzato il periodo delle "ultime nove settimane con fatturato"** previste dal DL Agosto, decorso il periodo autorizzato;
- ai datori di lavoro appartenenti ai **settori interessati dal DPCM 24 ottobre 2020** che ha disposto la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive.

Sulle ore richieste è dovuto un **contributo addizionale** sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019 pari a:

- 9% se c'è stata una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
- 18% se non c'è stata alcuna riduzione del fatturato.

Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro:

- che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%;
- che hanno avviato l'attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019;
- appartenenti ai settori interessati dal DPCM 24/10/2020.

DIVIETO DI LICENZIAMENTO PROROGATO AL 31/01/2021

Viene prorogato al 31 gennaio 2021 il divieto di licenziamento, e restano **sospese le procedure pendenti** avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto. Rimangono esclusi dal divieto i licenziamenti per mancato superamento periodo di prova, per la fine del periodo formativo dell'apprendistato, per il superamento del periodo di comporta.

SOSPENSIONE VERSAMENTI CONTRIBUTI E PREMI INAIL DOVUTI NEL MESE DI NOVEMBRE 2020

L'art. 13 del Decreto Ristori concede la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL dovuti per la competenza del mese di novembre 2020 (scadenza del 16 dicembre 2020) a favore dei datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dalle misure restrittive introdotte con DPCM 24 ottobre 2020, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco allegati al decreto Ristori rima, e all'allegato 1 del Decreto Ristori Bis.

Il versamento dei contributi e premi sospesi sarà effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il **16 marzo 2021** o mediante rateizzazione, fino a un massimo di **4 rate mensili** di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

LAVORO AGILE O CONGEDO STRAORDINARIO PER I GENITORI DURANTE IL PERIODO DI QUARANTENA OBBLIGATORIA DEL FIGLIO

L'articolo 22 del Decreto "Ristori" apporta ulteriori accorgimenti a quanto era stato disciplinato già con il DL 111/20 prima, abrogato e riportato poi nell'articolo 21-bis del Decreto "Agosto" all'atto della conversione in Legge nr. 126/2020 in merito alla possibilità prevista per i genitori di svolgere attività con il lavoro agile o richiedere il congedo Covid per la eventuale quarantena dei figli.

Il Decreto "Ristori" ha previsto in conclusione, un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in **modalità agile** per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del **figlio convivente** minore di anni 16 (in precedenza la Legge 126/20 aveva previsto il limite di età di 14 anni), a seguito di contatto verificatosi:

- all'interno del plesso scolastico;
- nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati;
- all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche;
- nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni sedici.

Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, uno dei genitori, alternativamente all'altro, può:

- astenersi dalla prestazione lavorativa e fruire del **congedo indennizzato dall'INPS pari al 50% della retribuzione per i figli conviventi minori di anni 14;**
- astenersi dalla prestazione lavorativa senza diritto alla indennità, per i figli di età compresa fra 14 e 16 anni.

Il periodo di quarantena disposta dal dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente.

SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER COLORO CHE NON RICHIEDONO TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE

I datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale, possono godere dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali per un ulteriore periodo massimo di quattro settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021.

Il beneficio può essere applicato entro il limite delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di **giugno 2020**, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.

(Fonti: il Decreto Legge Ristori nr. 137, in vigore dal 29 ottobre 2020, il Decreto Legge Ristori -Bis n. 149, in vigore dal 9 novembre 2020)

Proroga modello 770 al 10 dicembre 2020

Con il Decreto-Legge n. 137/2020, in vigore dal 29 ottobre 2020, è stato prorogato al 10 dicembre 2020 il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta Modello 770/2020, relativa all'anno di imposta 2019.

(Fonti: art. 10 Decreto-Legge 28 ottobre 2020 n. 137)



Fondo nuove competenze

Con il Decreto Rilancio (Decreto Legge 19 maggio n. 34) è stato istituito presso l'ANPAL il Fondo Nuove Competenze (FNC) con la finalità di "innalzare il capitale umano nel mercato del lavoro, offrendo ai lavoratori l'opportunità di acquisire nuove o maggiori competenze e dotandosi degli strumenti utili per adattarsi alle nuove condizioni del mercato del lavoro, sostenendo le imprese nel processo di adeguamento ai nuovi modelli organizzativi e produttivi determinati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19".

Con il Decreto Interministeriale 9 ottobre 2020 sono stati definiti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse e, in attuazione del Decreto stesso, l'ANPAL con Avviso di data 4 novembre 2020 ha illustrato i criteri di accesso al Fondo definendo i termini e le modalità di presentazione delle istanze oltre ai requisiti per l'approvazione delle stesse.

QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il FNC rimborsa il costo, comprensivo dei contributi previdenziali e assistenziali, delle ore di lavoro in riduzione destinate alla frequenza di percorsi di sviluppo delle competenze da parte dei lavoratori. L'ANPAL determina l'importo massimo riconoscibile al datore di lavoro e l'INPS eroga il contributo con cadenza trimestrale. L'erogazione avviene in due tranches: anticipazione del 70% del contributo concesso e saldo.

DESTINATARI

Possono beneficiare dei contributi del FNC i datori di lavoro privati che abbiano stipulato accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa stabilendo che parte dell'orario di lavoro sia finalizzato alla realizzazione di appositi percorsi di sviluppo delle competenze del lavoratore

ACCORDI COLLETTIVI

La norma prevede che gli accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro debbano essere sottoscritti a livello aziendale o territoriale e rispondere ai seguenti requisiti:

- essere sottoscritti entro il **31 dicembre 2020**;
- prevedere **progetti formativi**;
- stabilire il numero dei lavoratori coinvolti nell'intervento;
- indicare il numero di ore dell'orario di lavoro da destinare a percorsi per lo sviluppo delle competenze (**massimo 250 ore a lavoratore**) nonché, qualora la formazione sia erogata dall'impresa, dimostrare il possesso dei requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità formativa per lo svolgimento del progetto stesso

TEMPISTICA

Il Decreto prevede una tempistica molto stringente non solo per la sottoscrizione degli accordi collettivi di rimodulazione ma anche per lo svolgimento delle attività formative che si devono concludere entro 90 giorni dalla data di approvazione della domanda da parte di ANPAL o 120 giorni nel caso di intervento dei Fondi Interprofessionali (intendendo per tali, ovviamente, anche Fondartigianato). Il progetto di formazione poi potrà andare anche oltre il 31 dicembre 2020 **ma a condizione che inizi prima di tale data.**



PROGETTO

Come sopra anticipato, ad ogni istanza di contributo deve essere allegato un progetto per lo sviluppo delle competenze che individui:

- gli obiettivi di apprendimento in termini di competenze;
- i destinatari;
- il soggetto erogatore;
- gli oneri;
- la modalità di svolgimento del percorso di apprendimento e la relativa durata.

Possono erogare i percorsi formativi tutti gli enti accreditati a livello nazionale e regionale, ovvero altri soggetti, anche privati, che per statuto o istituzionalmente, sulla base di specifiche disposizioni legislative o regolamentari anche regionali, svolgono attività di formazione, comprese le università statali e le non statali legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, i Centri per l'Istruzione per Adulti-CPIA, gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) e i centri di ricerca accreditati dal Ministero dell'Istruzione, anche in forma organizzata in reti di partenariato territoriali o settoriali. Come sopra anticipato può svolgere il ruolo di soggetto erogatore della formazione la stessa impresa qualora sia previsto dall'accordo collettivo.

TERMINI E MODALITÀ DI ACCESSO AL FONDO

I datori di lavoro che hanno stipulato l'accordo di rimodulazione dell'orario di lavoro possono **presentare istanza di contributo all'ANPAL** a partire dal 4 novembre 2020, inviando una PEC all'indirizzo fondonuovecompetenze@pec.anpal.gov (prossimamente sarà predisposto dall'ANPAL un apposito applicativo). Alla domanda deve essere allegato l'accordo collettivo, il progetto per lo sviluppo delle competenze e l'elenco dei lavoratori coinvolti (indicando per ognuno di essi il livello contrattuale e il numero di ore di riduzione dell'orario di lavoro da destinare ai percorsi di sviluppo delle competenze). Le istanze devono essere sottoscritte (anche digitalmente) dal legale rappresentante dell'azienda o da un suo delegato (l'eventuale delega deve avvenire per iscritto e deve essere allegata all'istanza di contributo, corredata dal documento di identità del delegante).

Qualora, invece, le imprese accedano al FNC per il tramite di avvisi su conto sistema di un Fondo Paritetico Interprofessionale o tramite il Fondo per la formazione o il sostegno al reddito dei lavoratori, l'istanza può essere presentata dal Fondo in nome e per conto delle imprese aderenti. L'ANPAL provvederà a valutare l'istanza di contributo in termini di conformità formale e sostanziale ai requisiti previsti dal Decreto in esame, secondo il **criterio cronologico di presentazione.**



Disposizioni in favore dei genitori di figli posti in quarantena obbligatoria e di figli portatori di handicap

GENITORI DI FIGLI POSTI IN QUARANTENA O PER I QUALI È STATA SOSPESA L'ATTIVITÀ DIDATTICA

Con DL n. 111/2020 sono state assunte misure in favore dei genitori di figli infra 14enni posti in quarantena, consistenti nella possibilità di adottare lo smart-working ed in alternativa di fruire di periodi di congedo COVID-19.

Successivamente, la legge 13 ottobre 2020, n. 126 di conversione del DL n. 104/2020, ha, innanzitutto, abrogato il citato decreto 111 ed ha introdotto l'articolo 21bis con il quale sono state riproposte le medesime misure ampliandone la portata; inoltre viene introdotto l'articolo 21ter che prevede il lavoro agile per i genitori di figli portatori di handicap.

Ora, l'articolo 22 del decreto in commento apporta ulteriori modifiche; sulla base di queste ultime la disciplina risulta in vigore come di seguito illustrata.

I commi 1 e 2 dell'articolo 21bis stabiliscono che il lavoratore dipendente, genitore convivente con il figlio minore di sedici anni può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile nei seguenti casi.

- **Qualora per il minore venga disposta la quarantena dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi:**

- all'interno del plesso scolastico;
- nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati;
- all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche.

- **Nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica**

Lo svolgimento del lavoro agile può avvenire per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena stessa e, si ritiene, per tutta la durata della sospensione dell'attività didattica.

Il comma 3 prevede che nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e comunque in alternativa uno dei genitori, alternativamente all'altro, di figli **minori di quattordici anni**, possa fruire di un periodo di congedo durante il quale è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a eccezione del comma 2 del medesimo articolo. Come già previsto per il Congedo COVID previsto dall'articolo 23 del DL n. 18/2020, i periodi di congedo sono coperti da contribuzione figurativa.

Il comma 5 prevede che un genitore può fruire del lavoro agile o del congedo solo se per lo stesso periodo non svolga, anche ad altro titolo, l'attività di lavoro in modalità agile, e

se anche l'altro genitore non svolga lo smart-working, ovvero non svolga alcuna attività, salvo che non sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di smart-working o di congedo.

A norma dei commi 6 e 7 il congedo può essere riconosciuto per periodi compresi entro il 31 dicembre 2020 e nel limite di spesa stabilito; l'INPS provvede al monitoraggio e, qualora emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, non prenderà in considerazione ulteriori domande.

In caso di quarantena o sospensione dell'attività didattica di **figli di età compresa tra 14 e 16 anni**, la seconda parte del citato comma 3 prevede che i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

GENITORI DI FIGLI PORTATORI DI HANDICAP

L'articolo 21ter del DL n. 104/2020 introdotto in sede di conversione non è stato modificato dal decreto in commento, tuttavia, si coglie l'occasione per esporne i contenuti.

La norma prevede che fino al 30 giugno 2021, i genitori lavoratori dipendenti privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge n. 104/92 hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge n. 81/2017.





Legge europea 2019-2020: le modifiche al Codice dei contratti

È stato approvato al Senato il 26 ottobre scorso ed ora all'esame della Commissione Politiche dell'Unione europea della Camera il disegno di legge (AC 2670) per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.

Quest'ultima è – assieme alla legge di delegazione europea – uno dei due strumenti predisposti dalla legge n. 234 del 2012 al fine di adeguare periodicamente l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea e reca norme di diretta attuazione finalizzate a porre rimedio ai casi di non corretto recepimento della normativa dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale che hanno dato luogo a procedure di infrazione.

A inizio dello scorso anno la Commissione Ue ha aperto una procedura d'infrazione 2018/2273 contro l'Italia per la «manca conformità del quadro giuridico italiano alle direttive del 2014 in materia di contratti pubblici» e i rilievi più gravi riguardano le disposizioni del Codice dei Contratti concernenti il subappalto: il divieto di subappaltare più del 30% di un contratto pubblico e l'obbligo di indicare la terna di subappaltatori proposti.

Con il decreto Legge n. 32/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 55/2019 (“Decreto Sblocca Cantieri”), era stata fornita una prima soluzione temporanea alla procedura d'infrazione innalzando la soglia massima del subappalto dal 30% al 40% e sospendendo l'indicazione della terna dei subappaltatori ma solo fino al 31 dicembre 2020.

Ora l'intervento normativo della legge europea 2019-2020 punta proprio a risolvere in maniera definitiva le contestazioni sollevate dalla Commissione europea sul Codice Appalti. In primo luogo, all'articolo 8, al fine di conformarsi a quanto indicato nella procedura di infrazione europea, viene modifi-

cato l'articolo 80, commi 1 e 5, del Codice, in materia di motivi di esclusione dalla partecipazione di un operatore economico ad una procedura per l'assegnazione di un appalto pubblico, al fine di eliminare la possibilità che un operatore economico possa essere escluso da una procedura di gara, quando la causa di esclusione riguardi non già l'operatore medesimo, bensì un suo subappaltatore, nei casi di obbligo di indicare la terna di subappaltatori in sede di offerta o, indipendentemente dall'importo a base di gara, che riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa. Una disposizione analoga è contenuta nel DI 76/2020 “Semplificazioni”, convertito dalla L. 120/2020 (art. art. 8, comma 1, lett. b).

In secondo luogo, grazie all'articolo 8 del DDL, con le modifiche all'articolo 105, commi 4 e 6, del Codice, il concorrente non è più obbligato ad indicare la terna di subappaltatori in sede di offerta, per appalti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie UE, o, indipendentemente dall'importo a base di gara, per le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa. Viene inoltre stabilito che, a dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione, sia il medesimo subappaltatore e non già il concorrente che subappalta le attività.

Conseguentemente, per effetto delle modifiche introdotte nel Codice dall'articolo in esame, il ddl dispone la soppressione di parte della disciplina transitoria relativa al subappalto, recata dallo Sblocca Cantieri che, nelle more di una complessiva revisione del Codice, ha previsto, in sostanza, l'applicazione temporanea fino al 31 dicembre 2020 di norme identiche/analoghe a quelle introdotte dalla norma in esame, con conseguente sospensione contestuale dell'efficacia delle vigenti disposizioni in materia.

Superbonus: ammessi magazzini con cambio di destinazione d'uso

Possono beneficiare del Superbonus 110% anche gli immobili non residenziali. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate nella risposta 538/2020, evidenziando come tale possibilità sia legata a determinate condizioni. Nel caso in esame, il proprietario di una unità immobiliare, accatastata al Catasto Fabbricati in categoria C/2 “Magazzini e locali di deposito e in precedenza utilizzata come stalla”, intende realizzare entro la fine del 2021 lavori di ristrutturazione edilizia e messa in sicurezza antisismica per la realizzazione di un immobile residenziale, funzionalmente indipendente, dotato di accesso autonomo e destinato ad abitazione del proprio nucleo familiare.

In considerazione di tale premessa, l'Agenzia richiama la circolare 8 luglio 2020, n. 19/E, in cui è stato ribadito che è possibile “fruire della detrazione d'imposta, in caso di lavori in un fienile che risulterà con destinazione d'uso abitativo

solo a seguito dei lavori di ristrutturazione che il contribuente intende realizzare purché nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente che gli stessi comportano il cambio di destinazione d'uso del fabbricato, già strumentale agricolo, in abitativo”.

Il medesimo principio, secondo le Entrate, risulta applicabile anche agli interventi antisismici ammessi al Superbonus; pertanto, è possibile fruire della detrazione nella misura del 110 per cento delle spese sostenute per gli interventi di riduzione del rischio sismico anche nell'ipotesi prospettata di cambio di destinazione d'uso in abitativo dell'immobile oggetto dei lavori, purché nel provvedimento amministrativo che assente questi ultimi risulti chiaramente tale cambio e purché l'immobile rientri in una delle categorie catastali ammesse al beneficio (escluse quindi le categorie A/1 e A/8).

Per quanto riguarda la possibilità di cumulare il Superbonus



con altre agevolazioni fiscali, l'Agenzia ha ricordato che nella circolare n. 24/E del 2020 è stato precisato che gli interventi ammessi al Superbonus possono astrattamente rientrare anche tra quelli di riqualificazione energetica o di recupero del patrimonio edilizio e, rispetto a una possibile sovrapposizione degli ambiti oggettivi di applicazione delle predette agevolazioni, il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola di tali agevolazioni. Qualora si attuino sul medesimo immobile più interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, il limite massimo di spesa ammesso alle corrispondenti detrazioni è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati. Poiché, tuttavia, non è possibile fruire di più detrazioni a fronte delle medesime spese, qualora, come nel caso oggetto dell'interpello, siano realizzati sull'edificio sia interventi di riduzione del rischio sismico sia interventi sulle facciate dell'edificio, è possibile, in linea di principio, fruire sia del Superbonus che del bonus facciate, a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti previsti in relazione a ciascuna detrazione.

L'agenzia ribadisce quindi che il Superbonus spetta, nei limiti di spesa previsti, anche per taluni costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi agevolabili, a condizione che l'intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato. Ciò comporta in sostanza, che il Superbonus si applica, nel limite complessivo di spesa previsto (nel caso di specie 96.000 euro), anche alle spese sostenute per interventi edilizi necessari al completamento dell'intervento di ristrutturazione oggetto dell'istanza tra i quali, verosimilmente, rientrano anche quelli sulla facciata dell'edificio, indicati dall'Istante. Nella diversa ipotesi in cui gli interventi sulla facciata siano autonomi e non di completamento dell'intervento di riduzione del rischio sismico nel suo complesso sarà, invece, possibile fruire, per le relative spese, del bonus facciate.

Infine, le Entrate si soffermano sulla possibilità di cessione o di sconto in fattura in relazione a ciascun SAL (stato avanzamento lavori) che deve riferirsi almeno al 30% dell'intervento: per definire l'ammontare del SAL, «occorre fare riferimento all'ammontare complessivo delle spese riferite all'intero intervento e non all'importo massimo di spesa ammesso alla detrazione».

Superbonus 110%: nuove FAQ aggiornate del MEF

Il Sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Alessio Villarosa, dopo una prima versione, ha messo a disposizione di contribuenti e operatori del settore un ulteriore documento FAQ aggiornato con quesiti e risposte sulle nuove detrazioni fiscali del 110% (c.d. Superbonus) previste dal Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Tra i principali chiarimenti forniti nel documento, se ne segnalano alcuni di maggiore interesse.

E' il caso di un condomino interessato a realizzare il cappotto termico, ma gli altri condomini non sono dello stesso avviso: qualora intervenisse solo sull'involucro perimetrale esterno del suo appartamento, potrebbe usufruire del Superbonus al 110% a condizione che l'intervento interessi l'involucro dell'edificio con una incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio ed assicuri il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica.

Un'altra domanda riguarda la possibilità o meno di accedere al Superbonus per l'efficientamento energetico per una unità immobiliare adibita ad esercizio commerciale (pub, bar e ristorante), funzionalmente autonoma e con accesso indipendente. Nel documento viene chiarito che il contribuente non può accedere alla detrazione in quanto, in base all'articolo 119, comma 1, lettera b) e comma 9 lettera b) del Decreto Rilancio i destinatari del Superbonus sono «le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni». Con la locuzione «al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni», il Legislatore ha inteso preci-



sare che la fruizione del Superbonus riguardi unità immobiliari (oggetto di interventi qualificati) non riconducibili ai cd. "beni relativi all'impresa" o a quelli strumentali per l'esercizio di arti o professioni.

Quanto alla facoltà di usufruire del Superbonus se oggetto di intervento è un magazzino o un deposito, viene spiegato nel testo che sono ammessi al Superbonus gli interventi su immobili a destinazione residenziale. Sono inoltre agevolabili le spese sostenute per interventi realizzati su immobili che solo ad ultimazione degli stessi saranno destinati ad abitazione, a condizione che nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente il cambio di destinazione d'uso del fabbricato (per esempio da magazzino in abitativo).



Viene poi preso in esame il frangente in cui un proprietario di un appartamento all'interno di un condominio vorrebbe effettuare interventi trainati a novembre 2020, ma il condominio approverà ed effettuerà lavori trainanti (rifacimento del cappotto termico dell'intero edificio) solo nel 2021. La domanda riguarda la possibilità di agganciare i lavori trainati del singolo proprietario ai trainanti del condominio anche se questi ultimi verranno svolti successivamente. Anche in questa circostanza la risposta è negativa: gli interventi trainati devono essere effettuati congiuntamente agli interventi trainanti ammessi al Superbonus. Nel caso prospettato è quindi necessario che le spese sostenute per gli interventi trainati sul singolo appartamento siano effettuate nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine lavori per gli interventi trainanti (il rifacimento del cappotto termico).

Relativamente alle pertinenze, come ad esempio due cantine ed un garage di una sovrastante abitazione, facenti parte di unico edificio unifamiliare oggetto di demolizione e ricostruzione, si ribadisce che possono essere oggetto del Sismabo-

nus 110%. Nella circolare n. 24/E/2020 dell'Agenzia delle entrate è stato infatti precisato che sono ammessi al Superbonus gli interventi su immobili a destinazione "residenziale". L'ammontare massimo di spesa ammessa alla detrazione va riferito all'unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente, con soglia massima di 96.000 euro.

In presenza infine di possessori o detentori di unità immobiliari c.d. di lusso, cioè rientranti nelle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici), questi possono fruire della detrazione del 110% per le spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni dell'edificio in condominio. I soggetti, tuttavia, non possono fruire del Superbonus per interventi trainati realizzati sulle proprie unità dato che il comma 15 bis dell'articolo 119 del Decreto Rilancio stabilisce che il Superbonus non si applica "alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1, A8, nonché alla categoria catastale A9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico".

Superbonus 110%: interventi trainanti, trainati e limiti di spesa

Con risposta all'interpello n. 523 del 4 novembre 2020 l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcune importanti precisazioni riguardo interventi trainanti e trainati ed i limiti di spesa del Superbonus 110%. L'Istante, tramite una Super Scia, ha presentato un progetto di ristrutturazione edilizia che prevede l'ampliamento e il frazionamento in due unità residenziali di un vecchio fabbricato unifamiliare di sua proprietà ricadente nella zona classificata a rischio sismico "3". Al termine dei lavori, le due nuove unità immobiliari saranno "funzionalmente indipendenti e disporranno di accessi autonomi dall'esterno" e sarà inoltre assicurato il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, che sarà dimostrato tramite APE ante e post intervento, con dichiarazione asseverata dal tecnico.

Tali lavori comprendono quindi interventi "trainanti" sia antisismici che di riqualificazione energetica, da effettuarsi congiuntamente ad interventi di efficientamento energetico "trainati", quali la realizzazione di impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, la sostituzione degli infissi e delle persiane, l'installazione di schermature solari, l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, l'installazione di impianto solare fotovoltaico e del relativo sistema di accumulo integrato, nonché la realizzazione di un impianto collettore solare.

Nel presupposto che si tratti di spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, indipendentemente dalla data di effettuazione degli interventi, e che siano rispettati tutti i requisiti tecnici e siano osservati tutti gli adempimenti e le prescrizioni normativamente previste, l'Agenzia ritiene che il contribuente possa beneficiare contemporaneamente del Superbonus per gli interventi antisismici e di efficienza energetica "trainanti" e, conseguentemente, per gli interventi "trainati" indicati. Secondo l'Agenzia possano essere "trainati"

da un intervento antisismico "trainante" solo gli interventi consistenti nell'installazione di impianti solari fotovoltaici e di sistemi di accumulo.

Per l'individuazione del limite di spesa, nel caso in cui tali interventi comportino l'accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un'unica realtà abitativa, vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all'inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori. Ciò implica, in sostanza, che, nel caso prospettato, va valorizzata la situazione esistente all'inizio dei lavori e non quella risultante dagli stessi ai fini dell'applicazione delle predette detrazioni. Da ciò consegue che nel caso di specie, l'Istante, quale limite di spesa, ha quello riferito alla singola unità immobiliare inizialmente esistente.

Richiamando poi la circolare n. 24/E del 2020, nella risposta si ricorda che, in relazione agli interventi "trainati" di efficientamento energetico, ai fini del Superbonus, è necessario che nell'immobile oggetto di intervento sia presente un impianto di riscaldamento, funzionante o anche riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria.





Limite subappalto: segnalazione dall'Antitrust

Eliminare il limite al subappalto previsto dal Codice dei Contratti. Questa volta la richiesta arriva dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) che il 4 novembre scorso ha inviato una segnalazione ufficiale a Governo e Parlamento in cui ritiene opportuna una modifica normativa italiana che risulta in contrasto con quella europea. Sulla materia di recente il legislatore nazionale è intervenuto con il decreto legge n. 32/2019 (cosiddetto "sbloccacantieri") il quale ha innalzato la soglia massima del subappalto dal 30% al 40% fino al 31 dicembre 2020. In sostanza si detta una disciplina transitoria del subappalto nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016). Si prevede in particolare che il subappalto debba essere indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non possa superare la quota del 40% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.

Tali disposizioni operano in deroga all'articolo 105, comma 2, del codice medesimo, che pure prescrive la necessità di indicare il subappalto nel bando di gara, ma fissa la soglia massima del subappalto che non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.

L'intervento del legislatore si era reso necessario per far fronte alle contestazioni mosse dalla Commissione europea nella procedura di infrazione n. 2018/2273 avviata a gennaio 2019, con la quale si contestavano all'Italia l'incompatibilità di alcune disposizioni del decreto legislativo n. 50 del 2016

e, tra queste, il limite al subappalto ritenuto incompatibile con il diritto UE (Direttiva 2014/24).

Proprio in previsione della "prossima scadenza delle soluzioni temporaneamente apprestate dal legislatore", che riporterà al 40% il tetto massimo dei subappalti, l'Antitrust, riportando esempi di giurisprudenza in tale direzione, richiede un intervento risolutivo del Governo al fine di modificare le norme limitative del subappalto per il concessionario pubblico, che risultano in contrasto con la normativa europea. In termini generali, l'Autorità ritiene che eventuali limiti all'utilizzo del subappalto dovrebbero essere proporzionati all'obiettivo di interesse generale che si intende perseguire e giustificarsi in relazione al caso concreto, sulla base di criteri ben definiti e motivati dalla stazione appaltante in sede di gara.

In conclusione, l'Autorità ritiene opportuna una modifica normativa volta a: eliminare la previsione generale e astratta di una soglia massima di affidamento subappaltabile; prevedere l'obbligo in capo agli offerenti, che intendano ricorrere al subappalto, di indicare in sede di gara la tipologia e la quota parte di lavori in subappalto, oltre all'identità dei subappaltatori; consentire alle stazioni appaltanti di introdurre, tenuto conto dello specifico contesto di gara, eventuali limiti all'utilizzo del subappalto che siano proporzionati rispetto agli obiettivi di interesse generale da perseguire e che siano adeguatamente motivati in considerazione della struttura del mercato interessato, della natura delle prestazioni o dell'identità dei subappaltatori

Filiera delle costruzioni: più tempo per i bonus edilizia

Appello unitario a Governo e Parlamento per una proroga degli incentivi in scadenza, indispensabili in chiave di sostenibilità e rilancio del settore: l'intera filiera delle costruzioni (Anaepa Confartigianato Edilizia, Ance, Agci Produzione e Lavoro, Claei edilizia, Cna costruzioni, Confapi Aniem, Confcooperative lavoro e servizi, Fiae Casartigiani, Legacoop produzione e servizi), chiede a gran voce di dare effettivo seguito all'annunciata volontà di prorogare tutti i bonus per l'edilizia in scadenza a fine anno: bonus casa al 50%, eco-bonus per singole unità immobiliari, bonus facciate, bonus mobili, bonus verde.

Allo stesso modo, confida nella proroga del superbonus 110%, sia per gli interventi di efficientamento energetico che per quelli antisismici, compreso il sismabonus acquisti, cioè l'acquisto di fabbricati demoliti e ricostruiti dal costruttore.

Sono incentivi che hanno consentito la tenuta delle attività dell'industria delle costruzioni e di tutto il suo indotto negli anni più bui della crisi, in atto oramai da più di un decennio e che, anche in questo momento di emergenza sanitaria ed economica, possono trainare la ripresa economica del Paese, con effetti positivi per Erario, imprese e cittadini.

Tutto questo però richiede una strategia temporale più am-



pia, che vada oltre ai continui rinnovi annuali dei bonus e che sia coerente con la tempistica reale degli interventi edilizi: dal concept al closing dell'operazione passano spesso più di 12 mesi.

L'intera filiera rinnova, quindi, l'appello a tutte le istituzioni coinvolte affinché, nel prossimo ddl di Bilancio, sia ufficializzata la proroga dei bonus con un arco di riferimento pluriennale e che a questa si aggiunga successivamente, nell'ambito del Recovery fund, anche l'annunciata estensione triennale del superbonus 110% in tutte le sue articolazioni.



Edilizia: Dal Agosto, come cambia il Superbonus 110%

Sono entrate in vigore le misure introdotte dalla legge n. 126/2020 di conversione DI "Agosto" che, dopo l'approvazione in seconda lettura alla Camera, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 ottobre scorso, con alcune importanti novità riguardo all'applicazione della detrazione del 110% per le spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche sugli edifici (cd. Superbonus, articolo 119 del DI 34/2020).

In particolare, viene chiarita all'art. 51, 3-quater, la definizione di «accesso autonomo dall'esterno»: si deve intendere «un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva». Si amplia quindi la platea di chi potrà beneficiare della detrazione del 110% includendo tra gli edifici unifamiliari anche le unità senza accesso diretto dalla strada pubblica, ma da giardini o cortili condominiali, a patto che siano funzionalmente indipendenti.

Inoltre, al fine di semplificare la presentazione dei titoli abilitativi relativi agli interventi sulle parti comuni, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili (articolo 9-bis del D.P.R. 6-6-2001 n. 380) e i relativi

accertamenti dello sportello unico sono da riferire esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi (art. 51, 3-quinquies).

Viene poi stabilito all'articolo 63 che le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi ad oggetto l'approvazione degli interventi relativi al Superbonus e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l'adesione all'opzione per la cessione o per lo sconto, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.

Con l'articolo 57 bis, ai Comuni dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, viene previsto che la detrazione al 110% delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche (Superbonus) spetti per l'importo eccedente il contributo riconosciuto per la ricostruzione. I limiti delle spese ammesse per gli ecobonus e sismabonus, inoltre, sono aumentati del 50% per gli interventi di ricostruzione dei fabbricati danneggiati dal sisma, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive. In tal caso i suddetti incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione.

Ecobonus: in vigore nuovi requisiti tecnici più severi

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre scorso dei due attesi decreti attuativi del 6 agosto 2020 del Mise, sui requisiti tecnici e sulle asseverazioni, è finalmente completo il quadro normativo del Superbonus 110%. Se il DM Asseverazioni era entrato in vigore già con la pubblicazione del testo sul sito del MISE, le previsioni del DM Requisiti tecnici hanno, invece, validità dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U., ovvero dal 6 ottobre: i nuovi requisiti, che sostituiscono quelli indicati nei decreti del 19 febbraio 2007 e 11 del marzo 2008, sono necessari non solo per accedere al nuovo Superbonus, ma anche all'Ecobonus e al Bonus facciate.

Per usufruire di tali detrazioni e dello sconto in fattura o cessione del credito, è indispensabile infatti che per i lavori, iniziati dopo il 6 ottobre, sia asseverato da tecnici abilitati il rispetto dei «requisiti tecnici» previsti dal Dm 6 agosto 2020, secondo le disposizioni dell'allegato A. Rispetto ai requisiti precedenti, sia i valori di trasmittanza termica degli elementi di involucro opaco e trasparenti che i parametri di efficienza delle macchine termiche risultano più rigidi e stringenti e sono destinati a produrre effetti sull'intera filiera delle costruzioni.

L'asseverazione deve inoltre comprendere la dichiarazione di congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, intesa come rispetto dei massimali di costo conte-

nuti nel medesimo decreto. In altri termini, i costi per tipologia di intervento dovranno essere inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute, riportati nei «prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome» territorialmente competenti o ai prezzi riportati nelle guide sui «prezzi informativi dell'edilizia». Le asseverazioni possono comunque essere sostituite da un'analogha dichiarazione resa dal direttore lavori nell'ambito della dichiarazione sulla conformità al progetto delle opere realizzate.





Per gli interventi che intendono beneficiare della detrazione al 110%, le asseverazioni contengono la dichiarazione del tecnico abilitato che l'intervento ha comportato il miglioramento di almeno due classi energetiche (o una classe energetica qualora la classe ante intervento sia la A3). All'asseverazione sono allegati gli attestati di prestazione energetica ante e post intervento rilasciati da tecnici abilitati, dal progettista o dal direttore dei lavori, nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio. L'asseverazione dovrà essere compilata e inviata online nel portale informatico ENEA secondo le modalità di trasmissione definite dal DM Mise del 5 agosto (DM Asseverazioni).

L'allegato B riporta la tabella di sintesi degli interventi ammessi alle detrazioni fiscali specificando il riferimento legislativo, la detrazione massima o l'importo massimo ammissibile, la percentuale di detrazione e il numero di anni su cui deve essere ripartita la detrazione.

L'allegato C contiene la scheda dati sulla prestazione energetica secondo i dati estratti dagli APE o AQE (attestato di qualificazione energetica) da compilare esclusivamente per via telematica sull'apposito sito ENEA.

L'allegato D è una scheda informativa che elenca per soggetto beneficiario delle detrazioni e per immobile oggetto

di intervento, le tipologie e le caratteristiche tecniche degli interventi realizzati.

Nell'allegato E sono individuati i valori di trasmittanza massimi consentiti per l'accesso alle detrazioni negli interventi di isolamento termico.

Con l'allegato F sono definite le prestazioni minime che le pompe di calore devono soddisfare per l'accesso alle detrazioni sia nel caso di pompe di calore elettriche che nel caso di pompe di calore alimentate a gas.

Nell'allegato G sono elencati i requisiti degli impianti e degli apparecchi a biomassa per l'accesso alle detrazioni. In particolare, si stabilisce che nel caso di contestuale sostituzione di un altro impianto a biomasse, il generatore di calore deve possedere la certificazione ambientale con classe di qualità 4 stelle o superiore. In tutti gli altri casi, il generatore di calore a biomassa deve possedere la certificazione ambientale con classe di qualità 5 stelle.

All'allegato H sono contenute le modalità di calcolo delle prestazioni minime che i collettori solari devono possedere per accedere alle detrazioni fiscali.

Infine, l'allegato I definisce i massimali specifici di costo per gli interventi sottoposti a dichiarazione del fornitore o dell'installatore.

Superbonus 110% anche per demolizioni e ricostruzioni

Con la risposta 455/2020 ad una richiesta di parere, l'Agenzia delle Entrate ha confermato la possibilità di fruire dell'agevolazione del 110% per gli interventi di demolizione e ricostruzione di un edificio che non costituisce "abitazione principale". L'istante intende effettuare interventi di demolizione e ricostruzione dell'edificio unifamiliare non adibito ad abitazione principale, al termine del quale lo stesso avrà una diversa sagoma rispetto al precedente con una volumetria leggermente diminuita, un indice di prestazione energetica di classe A o superiore (miglioramento di più di due classi) ed una classe di rischio sismico di classe A o superiore (miglioramento di più di due classi) e chiede, pertanto, di poter beneficiare del Superbonus relativamente al sismabonus e per risparmio energetico.

L'Agenzia, nel fornire il chiarimento richiesto, richiama la circolare 24/2020 in cui era stato chiarito che l'agevolazione spetta anche a fronte di interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria della "ristrutturazione edilizia", definizione che è stata di recente modificata dal decreto legge Semplificazioni (DL 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120): nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'installazione di impianti tecnologici e per l'efficiamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei

soliti casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana.

Fermo restando l'effettuazione di ogni adempimento richiesto, l'Agenzia ritiene che sia possibile fruire del Superbonus per interventi di demolizione e ricostruzione dell'edificio a prescindere dalla condizione che lo stesso venga adibito ad abitazione principale, atteso che tale condizione non è più richiesta ai fini del Superbonus.

Nella risposta viene inoltre indicato che, in presenza di interventi combinati, il limite massimo di spesa detraibile sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ogni intervento realizzato, a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite a ciascuno degli interventi stessi. Quanto agli interventi ammessi al sismabonus, spiega l'Agenzia, questi non possono fruire di un autonomo limite di spesa in quanto non costituiscono una nuova categoria di interventi agevolabili. Pertanto, nel caso in cui vengano eseguiti sul medesimo immobile sia interventi di recupero del patrimonio edilizio sia interventi antisismici, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione è pari a 96.000 euro. Viene precisato infine che anche per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche vale il principio secondo cui l'intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore ad esso collegati o correlati. Quindi, il Superbonus si applica, ad esempio, nel limite complessivo di spesa previsto (nel caso di specie 96.000 euro), anche alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie al completamento dell'intervento di demolizione e ricostruzione.



Superbonus, via alle comunicazioni per sconto o cessione

A partire dal 15 ottobre si può procedere con l'invio della comunicazione alle Entrate dell'opzione di sconto in fattura o di cessione del credito di cui i beneficiari del Superbonus 110% intendono avvalersi. Come per le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di efficienza energetica, di riduzione del rischio sismico, anche per gli interventi che danno diritto al Superbonus è prevista la possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per:

- a) un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d'imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- b) la cessione di un credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.

Le modalità relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi esclusivamente in via telematica, sono state definite con il provvedimento del 12 ottobre (n. 326047/2020) del direttore dell'Agenzia delle entrate, in attuazione delle disposizioni dell'articolo 119, comma 12, e l'articolo 121, comma 7 del DL Rilancio (dl 34/2020, convertito con modificazioni nella legge 77/2020): oltre al modello per comunicare le opzioni, sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione del modello di comunicazione all'Agenzia delle entrate, al fine di gestire definitivamente le opzioni per il trasferimento dei bonus casa, ai sensi dell'art. 121 del dl 34/2020.

È bene ricordare che la comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle unità immobiliari è inviata dal beneficiario della detrazione, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario. Per gli interventi che danno diritto al Superbonus la comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle unità immobiliari è inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità (dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta), ovvero dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commer-

cialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) nonché dai CAF.

La comunicazione dell'opzione deve essere inviata all'Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, utilizzando l'apposito modello entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese per cui viene esercitata l'opzione. Per le spese sostenute nel 2020 la comunicazione può essere trasmessa a partire dal 15 ottobre 2020. Relativamente alle rate di detrazione non fruite la comunicazione della cessione del credito deve essere inviata entro il 16 marzo dell'anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.

L'opzione di cessione o sconto in fattura può essere esercitata anche in relazione a ciascuno stato di avanzamento lavori (SAL) e deve essere indicato nel campo "Stato di avanzamento lavori" del quadro A il numero corrispondente al SAL. In tal caso nel campo "Importo complessivo della spesa (nei limiti previsti dalla legge)" deve essere indicato l'importo delle spese sostenute in relazione al singolo SAL oggetto della comunicazione (al netto degli importi riferiti ai SAL precedenti). Per gli stati di avanzamento lavori successivi al primo devono essere, inoltre, indicati il protocollo telematico e l'anno di sostenimento della spesa riportati nella prima comunicazione (ossia quella relativa al primo SAL).



Superbonus 110%: attivo il sito dell'Enea

Si segnala che da oggi è possibile inviare all'Enea tramite il sito detrazionifiscali.enea.it anche le asseverazioni e i documenti previsti nell'ambito della normativa sul Superbonus 110%, ai sensi dell'art. 119, del decreto "Rilancio", come convertito in legge, e dei decreti 6 agosto 2020 (decreto cd. "Requisiti Ecobonus" e decreto cd. "Asseverazioni"). La compilazione delle asseverazioni potrà essere effettuata di-

rettamente sul sito anzidetto che consente pure di allegare la documentazione prevista.

Dalla data odierna 27/10/2020 – come precisato dall'Enea con un apposito comunicato stampa – decorrono i 90 giorni entro i quali occorre caricare i documenti relativi ai lavori iniziati e conclusi prima della data della messa online della nuova sezione del portale dell'Enea.



Nuova norma UNI/TR 11800:2020 "Isolanti termici per edilizia – Linee guida per la definizione dei ruoli e delle modalità di utilizzo e posa in opera"

Il rapporto tecnico, sviluppato in collaborazione con il Comitato termotecnico italiano – Isolanti e isolamento termico – Materiali, chiarisce le linee guida finalizzate a fornire agli operatori in edilizia corrette e chiare informazioni sulla gestione dei materiali isolanti termici durante la fase di cantiere e posa in opera degli stessi, nonché per la verifica post opera della qualità dei materiali applicati.

UNI/11800:2020 – isolanti termici per l'edilizia
Il rapporto tecnico UNI/11800:2020 si applica ai materiali isolanti per l'edilizia riferiti alle norme:

- UNI EN 13162 – Prodotti di lana minerale (MW) ottenuti in fabbrica;
- UNI EN 13163 – Prodotti di polistirene espanso (EPS) ottenuti in fabbrica;
- UNI EN 13164 – Prodotti di polistirene espanso estruso (XPS) ottenuti in fabbrica;
- UNI EN 13165 – Prodotti di poliuretano espanso rigido (PU) ottenuti in fabbrica;
- UNI EN 13166 – Prodotti di resine fenoliche espanse (PF) ottenuti in fabbrica;

- UNI EN 13167 – Prodotti di vetro cellulare (CG) ottenuti in fabbrica;
- UNI EN 13168 – Prodotti di lana di legno (WW) ottenuti in fabbrica;
- UNI EN 13169 – Pannelli di perlite espansa (EPB) ottenuti in fabbrica;
- UNI EN 13170 – Prodotti di sughero espanso (ICB) ottenuti in fabbrica;
- UNI EN 13171 – Prodotti di fibre di legno (WF) ottenuti in fabbrica.

Il rapporto può essere applicato ai materiali isolanti termici giunti all'interno del cantiere e a seguito di una verifica di conformità all'ordine.

Il rapporto tecnico non è applicabile ai materiali isolanti termici prima di essere introdotti nel cantiere.

I rapporti contrattuali fra gli attori e le parti interessate sono riportati e sintetizzati nell'Appendice A.

La UNI/TR 11800:2020 è scaricabile a pagamento sul sito UNI.



Pordenone

Regolamento privacy o GDPR

Vogliamo ribadire ancora una volta che il GDPR o Regolamento Privacy rappresenta un cambiamento di prospettiva e si applica a tutte le aziende, piccole e grandi, nel pubblico e nel privato.

Non ci sono più le "misure minime" previste nel precedente Codice della Privacy ma spetta al titolare del trattamento valutare se e come trattare i dati, quali sono i rischi connessi al trattamento e quali sono le conseguenti misure da adottare per l'effettiva tutela dei dati stessi. Cosa deve fare, quindi, l'impresa?

- Mappare i trattamenti, ovvero verificare la sua situazione attuale rispetto al trattamento dei dati personali;
- Individuare le azioni per essere in regola con la nuova normativa;

- Documentare la conformità alla nuova disciplina. Confartigianato ha realizzato una serie di strumenti che possono essere utilizzati da e per le imprese associate. Il Regolamento prevede anche i codici di condotta che sono adottati su iniziativa delle Associazioni rappresentative di micro e piccole imprese ed approvate dal Garante. Rappresentano un beneficio per l'impresa che aderisce e contribuiscono alla corretta applicazione del Regolamento.

Coloro che ancora non avessero provveduto o che volessero avere ulteriori informazioni in merito possono contattare il referente Lino Mazzarotto ai numeri: 0434/509240- 347/1287325.



Pordenone

Formazione, occhio agli obblighi

Confartigianato Pordenone ricorda alle imprese l'obbligo della formazione, e dell'aggiornamento, che incombe sia sui titolari dell'attività che sui dipendenti. L'associazione organizza periodicamente vari corsi formativi di diverse tipologie:

RSPP datore di lavoro

- Aggiornamento RSPP datore di lavoro
- Addetti Pronto soccorso 12 ore
- Addetti Pronto soccorso 16 ore
- Aggiornamento addetto primo soccorso 4 ore
- Aggiornamento addetto primo soccorso 6 ore
- Addetti Antincendio basso 4 ore
- Addetti Antincendio medio 8 ore
- Aggiornamento addetti antincendio basso 2 ore
- Aggiornamento addetti antincendio basso 5 ore
- Addetti allestimento ponteggi metallici
- Aggiornamento addetti allestimento ponteggi metallici
- Addetti Piattaforme aeree (PLE)
- Addetti gru per autocarro
- Addetti gru mobili
- Addetti carrelli elevatori

- Addetti gru a torre
- Addetti alla conduzione di escavatori, pale caricatrici frontali, terne.
- Addetti a lavori in presenza di traffico veicolare
- Haccp responsabili
- Haccp dipendenti
- Addetti Lavori in quota
- Sicurezza lavoratori
- Aggiornamento sicurezza lavoratori
- Preposto

E per chi deve iniziare:

- Accesso alla professione autotrasportatore di merci 150 h
- Corso preliminare di formazione all'esercizio della funzione di gestore dei trasporti per imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi con autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t. 74 h. Tali corsi permettono alle ditte di qualificarsi e nel contempo di ottemperare ai previsti obblighi di legge.

**Per informazioni e chiarimenti è disponibile l'ufficio formazione allo 0434-509250
email: m.furlanetto@confartigianato.pordenone.it**

Udine

Energia: attenzione telefonate scorrette e truffe

L'accordo fra Confartigianato-Imprese Udine e AIM Energy per le forniture domestiche di gas e elettricità è pienamente operativo.

Sono riprese le telefonate da parte di agenzie o call center che affermano che i contratti di fornitura con AIM Energy sono in scadenza proponendo di passare con loro stipulando un nuovo contratto di fornitura gas ed energia elettrica. Nulla di più falso. Anzi è aumentato ulteriormente lo sconto per il gas (dal 18% al 20%).

Siamo quindi nuovamente in presenza di telefonate false che tendono ad ingannare chi le riceve. Sono i classici vergognosi tentativi di truffa che ormai si ripetono con frequenza preoccupante.

Confartigianato-Imprese Udine ribadisce che l'accordo con AIM Energy prosegue senza alcuna interruzione, anzi

è stato ulteriormente aggiornato fino al 31/12/2021 con l'aumento dello sconto per la fornitura del gas che passa dal 18% al 20%. Sarà cura di Confartigianato-Imprese Udine negoziare successivamente al 31/12/2021 le condizioni tariffarie con AIM Energy.

Si invitano color che ricevono queste telefonate a non aderire ad alcuna proposta, evidentemente basata su un comportamento scorretto e per nulla rispettoso di chi la riceve, e segnalarlo al seguente indirizzo risparmioenergia@uaf.it.

Eventuali informazioni in merito alle forniture di energia elettrica e gas proposte da Confartigianato-Imprese Udine possono essere richieste contattando lo Sportello Energia Cinzia Saracino: tel. 0432.516775
email: csaracino@uaf.it


Confartigianato fvg
Imprese

aim
energy

UNA PROPOSTA CONVENIENTE E CHIARA PER LUCE E GAS DI CASA!



LUCE



GAS

QUANTO PUOI RISPARIARE?



**È LO SCONTO SUL PREZZO
DELL'ENERGIA ELETTRICA
DEFINITO DALL'AUTORITÀ.**
E la riduzione è applicata
a tutte le fasce orarie.
Il tuo risparmio dura
tutto il giorno!



**È LO SCONTO ANCHE
SUL PREZZO DEL GAS.**
E la riduzione è calcolata
direttamente sul costo
della materia prima definito
dall'Autorità.
Il tuo risparmio è reale!



A CHI È DESTINATA.
L'offerta è rivolta ai titolari di
contratti di energia e gas, agli
imprenditori associati al Sistema
Confartigianato FVG, ai loro
famigliari, dipendenti e collaboratori
ed ai pensionati iscritti all'ANAP.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI RIVOLGITI AGLI UFFICI DI CONFARTIGIANATO